

Operazioni di bonifica e procedura semplificate. Alcuni importanti chiarimenti.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nell'ultimo periodo sono giunte in redazione diverse richieste di chiarimento in merito alla procedure applicative e alle differenze che intercorrono tra le varie ipotesi di semplificazione procedimentale introdotte di recente dal Legislatore in materia di bonifiche di siti contaminati.

In primo luogo merita menzione quanto previsto dall'**art.242-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**, introdotto dall'art.13 comma 1 della legge 11 agosto 2014 n.116, con l'intento di snellire le procedure di bonifica e risanamento dei siti inquinati e di favorirne il riutilizzo.

Deve innanzitutto precisarsi come tale procedura trovi applicazione unicamente nel caso in cui sia coinvolta la matrice suolo, mentre risulta essere espressamente esclusa (cfr. art.242-bis comma 5) per quanto concerne la falda.

Il nuovo art.242-bis del TUA prevede un procedimento assai meno complesso ed articolato, rispetto a quello disegnato dall'art.242, ma trova in ogni caso applicazione a qualunque sito, ivi compresi i Siti di Interesse Nazionale (SIN), indipendentemente dalle sue dimensioni. Peraltro, il comma 1-bis prevede espressamente, per progetti che riguardino siti di rilevanti dimensioni, la possibilità di effettuare gli interventi in più fasi e/o per lotti funzionali.

Obiettivo della procedura è quello di addivenire al raggiungimento, in tempi certi e rapidi – il termine massimo è di 18 mesi, salvo ulteriore proroga non superiore a sei mesi, pena la riconduzione dell'intero procedimento nell'alveo della procedura ordinaria - delle CSC di cui alla Tabella 1, All.5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per la matrice suolo.

Uno dei punti di criticità più forti che si annidano nella procedura che abbiamo testé descritto, è costituito dalla circostanza che, per la sua inapplicabilità alla matrice falda, la stessa può risultare in concreto non idonea a completare il procedimento di bonifica delle aree ed ottenere le relative certificazioni, che restano distinte a seconda delle singole matrici coinvolte.

Sotto altro, e persino più rilevante profilo, si segnala come lo schema procedimentale risulti, di fatto, essere capovolto rispetto a quello ordinario disegnato dall'art.242.

La norma è infatti chiara nel prevedere che sia l'operatore interessato ad effettuare gli interventi di bonifica del suolo, presenti all'Amministrazione un progetto finalizzato al raggiungimento delle CSC nei termini testé illustrati, mentre le attività di caratterizzazione del sito vengono realizzate successivamente, vale a dire a valle del completamento degli interventi, in contraddittorio con ARPA, al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

È però appena il caso di annotare come le attività di caratterizzazione, in realtà, sia espressamente finalizzata ad ottenere le informazioni di base proprio per poter redigere un efficace piano di bonifica. Ne deriva che ove, all'esito del procedimento, dovesse risultare il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica, che nella specie corrispondono alle CSC, i benefici della procedura semplificata andrebbero persi, dal momento che si dovrebbe attivare la procedura ordinaria, vale a dire quella di cui all'art.242, con ulteriore dilatazione dei tempi e dei costi.

A ciò aggiungasi che nel procedimento di che trattasi è possibile omettere l'analisi di rischio, che tuttavia, costituisce, come ben noto, uno strumento assai importante per contenere i costi degli interventi.

Il tutto in un contesto in cui, come detto, la procedura di cui all'art.242-bis non è applicabile alla matrice falda, in relazione alla quale, come noto, l'analisi di rischio costituisce uno strumento indispensabile per determinare la sussistenza di eventuali rischi sanitari per i lavoratori e i fruitori del sito in generale.

Una procedura differente da quella appena descritta è quella di cui al successivo **art.249**, che riguarda le aree contaminate di ridotte dimensioni, fino a 1000 metri quadrati. Trattasi delle procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

In questo caso, contrariamente a quello precedente, le attività di caratterizzazione vengono effettuate in autonomia da parte del soggetto interessato, che naturalmente è chiamato a rispondere, se del caso anche in sede penale, della veridicità dei dati riportati.

Ulteriori differenze, rispetto alla procedura delineata dall'art.242-bis, risiede nella circostanza che la procedura di cui all'art.249 risulta applicabile anche alla matrice acque di falda, e che sia possibile avvalersi dell'analisi di rischio.

Da ultimo, per completezza di esposizione, si segnala il procedimento disegnato dal **DM 12 febbraio 2015 n.31**, "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che individua criteri semplificati per la

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei **punti vendita carburanti**.

Ai sensi dell'art.2 del predetto decreto ministeriale, *"in presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati"*. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.

Il cuore del provvedimento è la semplificazione delle procedure per la caratterizzazione dei punti vendita, unitamente alla possibilità di affiancare, alle indagini dirette, altri tipi di rilievi, finalizzati a una ricostruzione più accurata del sito e dei relativi parametri utili ad applicare l'analisi di rischio.

Da segnalare la riduzione del numero di analiti da ricercare nelle matrici "suolo superficiale", "suolo profondo" e "acque sotterranee", focalizzando l'attenzione su idrocarburi, solventi, stirene, IPA, piombo a cui si aggiunge l'MTBE. I valori limiti sono esattamente quelli già da tempo fissati dall'Istituto Superiore di Sanità, in applicazione del principio di precauzione. (sul punto, ricordiamo il contributo specifico già pubblicato sulle pagine di questa rivista e scaricabile al link: http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_825.pdf)

Altresì oggetto di semplificazione è stata l'analisi di rischio, che interessa le sole matrici ambientali interessate dalla contaminazione, mentre sono escluse le fonti primarie di contaminazione – quali, ad esempio, le tubazioni e i serbatoi danneggiati o forati – in ordine alle quali continua a sussistere l'obbligo di rimozione o messa in sicurezza.

Valentina Stefutti

Publicato il 28 luglio 2017